DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016 101/2016/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MERITO AD ALCUNI ASPETTI RIGUARDANTI LA RETE DELLA SOCIETÀ EDISON S.P.A., UBICATA A TORVISCOSA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 539/2015/R/EEL

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 10 marzo 2016

### VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE):
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt/52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 64/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 64/2013/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel);
- la comunicazione della società Edison S.p.a. (di seguito: Edison) in data 10 dicembre 2015 (prot. ASEE/TEEL/FB/PU-2670), ricevuta da questa Autorità in data 21 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 37728) (di seguito: comunicazione in data 10 dicembre 2015);
- la comunicazione della società Edison S.p.a. (di seguito: Edison) in data 28 dicembre 2015 (prot. ASEE/TEEL/FB/PU-2788), ricevuta da questa Autorità in

data 4 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 60) (di seguito: comunicazione in data 28 dicembre 2015).

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 33 della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- il comma 3, lettera a), della predetta norma, attribuisce, tra l'altro, all'Autorità il compito di individuare l'elenco delle RIU dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e di vigilare sul rispetto della disciplina in materia;
- il comma 6, della citata disposizione, stabilisce che alle RIU si applichino i corrispettivi tariffari di trasporto e gli oneri generali di sistema esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione;
- l'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, sulla base delle previsioni di cui al decreto legislativo 79/99 e dei suoi provvedimenti attuativi, precisa che, con riferimento alle RIU, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione nonché i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema afferenti al sistema elettrico continuano ad applicarsi esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione con la rete pubblica;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 52/10, ha disposto un primo elenco di RIU (tabella 1 allegata al medesimo provvedimento), in cui risulta inclusa la RIU situata nel comune di Torviscosa (UD), gestita da Edison (di seguito: RIU di Torviscosa), sulla base dei dati dichiarati dal medesimo gestore;

- successivamente, la società Edison Energia S.p.a. (di seguito: Edison Energia), in qualità di impresa di vendita di energia elettrica agli utenti della RIU di Torviscosa durante il periodo intercorrente dal 1 maggio 2007 al 31 gennaio 2009, ha presentato un reclamo all'Autorità, ai sensi della disciplina di cui alla deliberazione 188/2012/E/com, nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel Distribuzione), lamentando il mancato conguaglio dei corrispettivi di trasporto e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicabili all'energia prelevata in seno alla RIU di Torviscosa;
- nel corso del procedimento avviato in seguito al reclamo, è emerso dalla documentazione prodotta dal reclamante che:
  - 1) la RIU di Torviscosa è costituita da:
    - a. un'unità di produzione termoelettrica di proprietà del gestore della RIII:
    - b. un'unità di consumo nella titolarità di un solo cliente finale;
  - 2) nella RIU di Torviscosa sono presenti due punti di prelievo:
    - a. punto di prelievo del citato cliente finale;
    - b. punto di prelievo per i servizi ausiliari dell'unità di produzione;
  - 3) nel periodo 1 maggio 2007 31 gennaio 2009, Edison Energia risultava fornitore di energia elettrica, sia del cliente finale, sia del gestore Edison limitatamente alla quota di energia imputabile ai consumi afferenti ai servizi ausiliari dell'impianto di produzione;
  - 4) nel periodo contestato, Enel Distribuzione ha calcolato e fatturato, a Edison Energia, i corrispettivi di trasporto e le relative addizionali, facendo riferimento all'energia elettrica consumata dalle singole utenze;
- a chiusura del predetto procedimento, con la successiva deliberazione 64/2013/E/eel, l'Autorità, sulla base del quadro fattuale emerso dalla documentazione acquisita, ha riconosciuto, a Edison Energia, il diritto di ottenere un conguaglio dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione nonché dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema corrisposti a Enel Distribuzione nel periodo 1 maggio 2007 31 gennaio 2009 per la RIU di Torviscosa; nella citata deliberazione, l'Autorità ha, altresì, precisato che il predetto conguaglio avrebbe dovuto essere corrisposto conformemente al criterio di ripartizione dell'energia elettrica e dei relativi costi fra i punti di prelievo stabilito nei successivi provvedimenti attuativi della legge 99/09;
- con la deliberazione 539/2015/R/eel, l'Autorità ha, quindi, approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per la regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)" (di seguito: TISDC);
- il TISDC annovera, tra i SDC, anche le RIU inserite nell'elenco di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10 (come successivamente modificato e integrato, compresa, quindi, la RIU di Torviscosa); il TISDC, inoltre, definisce una specifica disciplina relativamente per le "RIU esercite in configurazione aperta", consistenti in quelle RIU in cui tutte le componenti tariffarie di trasmissione, distribuzione nonché gli oneri generali di sistema sono stati in passato applicati all'energia

- elettrica prelevata dai punti di connessione dei singoli utenti con la rete privata, invece che a quella prelevata dai punti di interconnessione con la rete pubblica;
- l'articolo 31 del TISDC, proprio in relazione alle RIU esercite in configurazione aperta, prevede in particolare:
  - al comma 1, che, i principi per la quantificazione e il riconoscimento dei corrispettivi di trasmissione e di distribuzione nonché degli oneri generali di sistema versati e non dovuti siano definiti dall'Autorità, nell'ambito di uno specifico procedimento previa specifica istanza presentata dal relativo gestore di rete privata, tenendo conto delle specificità delle singole RIU;
  - al comma 2, che, ai fini dell'avvio dello specifico procedimento, il gestore di una tale RIU debba allegare alla propria istanza l'elenco delle utenze facenti parte della medesima RIU (specificando i relativi periodi temporali di riferimento e le tipologie contrattuali ai sensi del TIT), i relativi codici identificativi rilasciati dall'impresa distributrice concessionaria sul territorio, nonché tutti gli elementi ritenuti utili per la ricostruzione storica dei corrispettivi tariffari effettivamente applicati, delle eventuali posizioni di morosità pregresse o in essere e dei corrispettivi tariffari che avrebbero dovuto trovare applicazione ai sensi della legge 99/09.

## CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione datata 10 dicembre 2015, Edison, in qualità di gestore della RIU di Torviscosa, ha presentato un'istanza, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TISDC, volta a ottenere la rideterminazione dei corrispettivi di trasmissione e distribuzione e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema dovuti per la RIU di Torviscosa, facendo rinvio, per ulteriori dettagli, alla documentazione già trasmessa all'Autorità nell'ambito del procedimento volto alla risoluzione del reclamo richiamato al precedente gruppo di considerati; in tale comunicazione, Edison ha, in particolare, precisato che:
  - alla RIU di Torviscosa risulta connesso il solo cliente finale Consorzio Pluriservizi Nordest;
  - il predetto cliente finale è stato servito da Edison Energia per il periodo 1 maggio 2007 - 31 gennaio 2009; successivamente è stato servito dalla società Exergia S.p.a. nell'ambito del servizio di salvaguardia e, a seguire, dalla società Energetic Source S.p.a.;
- con successiva comunicazione, inviata all'Autorità in data 28 dicembre 2015, Edison ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni:
  - la RIU di Torviscosa connette la centrale Edison di Torviscosa e lo stabilimento industriale precedentemente appartenente a Caffaro Industrie SpA, ora nella titolarità del Consorzio Pluriservizi Nordest;
  - Edison è proprietaria e gestisce il tratto di rete compreso tra il punto di connessione alla rete pubblica a 380 kV e il confine dello stabilimento a 20 kV;
  - all'interno dello stabilimento insiste, a sua volta, una rete elettrica alimentata in media tensione a 20 kV, e dotata di una ulteriore alimentazione di emergenza a

- 132 kV con la rete pubblica, che alimenta una pluralità di utenze non note alla medesima Edison (in termini di numero, tipologia e particelle catastali);
- dagli elementi sopra richiamati sembrerebbe che la configurazione della rete elettrica ubicata a Torviscosa sia diversa da quella inizialmente rappresentata da Edison all'Autorità in sede di inserimento di tale rete nell'elenco delle RIU ai sensi della deliberazione ARG/elt 52/10; tale circostanza potrebbe assumere rilievo ai fini della corretta perimetrazione della RIU di Torviscosa, se non addirittura ai fini della sussistenza dei presupposti per la stessa qualifica di RIU;
- l'accertamento della situazione di fatto che caratterizza l'impianto della società Edison S.p.a., e della sua coerenza con la disciplina prevista per l'inserimento nell'elenco delle RIU, costituisce condizione necessaria e preliminare alle analisi e valutazioni richieste dall'articolo 31 del TISDC, il quale presuppone, appunto, che vi sia una RIU e che ne sia definito l'assetto e il perimetro.

#### RITENUTO CHE:

- sia necessario approfondire gli elementi informativi da ultimo prodotti da Edison, al fine di verificare se, ed eventualmente in quale misura, la rete elettrica gestita da quest'ultima soddisfi i requisiti per poter continuare a essere inserita nell'elenco delle RIU;
- sia, pertanto, necessario avviare un apposito procedimento volto a compiere i suddetti approfondimenti e, sulla base dei relativi esiti:
  - a) eventualmente confermare ovvero escludere, dall'elenco delle RIU, la rete elettrica di Torviscosa; in tale prospettiva, qualora gli esiti dell'approfondimento lo richiedano, l'Autorità potrebbe anche definire alcune condizioni di adeguamento e riperimetrazione della soluzione impiantistica, affinché una sua determinata configurazione possa mantenere la qualifica di RIU;
  - b) eventualmente, sulla base della decisione assunta ai sensi della precedente lettera a), determinare i principi per la quantificazione e il riconoscimento dei corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versati e non dovuti ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TISDC

#### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento volto a verificare se e in quale misura, anche alla luce dei nuovi elementi fattuali rappresentati in motivazione, la rete elettrica di Torviscosa, gestita da Edison, soddisfi effettivamente i requisiti per l'inclusione nell'elenco delle RIU e, conseguentemente, a:

- a) confermare ovvero escludere la predetta rete dall'elenco delle RIU, anche mediante l'eventuale individuazione di condizioni da soddisfare, come chiarito in motivazione;
- b) determinare, in conseguenza della decisione assunta ai sensi della precedente lettera a), gli eventuali principi per la quantificazione e il riconoscimento dei corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versati e non dovuti.
- 2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
- 3. di prevedere che il procedimento si concluda decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità;
- 4. di comunicare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Mercati;
- 5. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in caso di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa:
- 6. di comunicare che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 244/01 e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati a intervenire ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. 244/01;
- 7. di notificare il presente provvedimento alle società :
  - a) Edison S.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano;
  - b) Enel Distribuzione S.p.a., con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma;
  - c) Consorzio Pluriservizi Nordest S.c.a.r.l., con sede legale in Piazzale Franco Marinotti 1, 33050 Torviscosa (UD);
  - d) Exergia S.p.a., con sede legale in via Monte Giordano 36, 00186 Roma;
  - e) Energetic Source S.p.a., con sede legale in Corso Venezia 54, 20121 Milano;
- 8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 marzo 2016

IL PRESIDENTE Guido Bortoni